

# Statuto Colonnarotta

## Art. 1

### COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita in Sarno, alla via San Domenico n. 7, l'associazione denominata Colonnarotta - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus), di seguito detta Colonnarotta o associazione.

Colonnarotta è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente. L'associazione assume la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (onlus), obbligandosi all'uso del predetto acronimo, che ne costituisce segno peculiare e distintivo, in ogni comunicazione esterna.

## Art. 2

### SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Colonnarotta:

- a) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- b) promuove la partecipazione dei cittadini alla tutela dei diritti civili, ovvero la diffusione della cultura della legalità, della solidarietà, dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione, la definizione della qualità della vita e la promozione delle condizioni socioculturali che ne rendano possibile la piena realizzazione
- c) è un'associazione pacifista e non violenta; si batte per la pace e la cooperazione tra tutti i popoli, al di là di barriere e frontiere di ogni tipo, per il disarmo totale, nucleare e convenzionale;
- d) si batte per un nuovo ordine economico internazionale e contro la fame nel mondo; per aiuti concreti e per la soluzione dei problemi alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei Paesi in via di sviluppo;
- e) lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione ;
- f) opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e formare una conoscenza scientifica di massa;
- g) promuove l'elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro il dominio camorristico e mafioso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso.
- h) promuove la nascita di una rete di persone, associazioni ed enti impegnati nella prevenzione dei fenomeni di criminalità e illegalità e nella promozione dei diritti e della giustizia sociale.

## Art. 3

### ATTIVITA'

Colonnarotta, pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dallo scopo sociale, si propone per l'affermazione dello stesso :

- a) la realizzazione di un portale giornalistico web (<http://www.colonnarotta.it>) attraverso il quale diffondere notizie locali e nazionali e internazionali, approfondimenti e opinioni nell'ambito dell'affermazione dei principi associativi;
- b) la produzione, la distribuzione, la diffusione di materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi mezzo di divulgazione, ivi compresi pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano essi individui o altre associazioni o enti purché non in contrasto con lo scopo sociale;
- c) svolgere ed organizzare, esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti culturali, politici, sociali, economici, istituzionali attività culturali, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione o qualificazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale, attività varie nei settori della cultura e dell'arte (teatro, cinema, letteratura, musica, etc.);
- d) gestire, esclusivamente per finalità di solidarietà sociale ed anche per conto terzi, attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni iniziativa negli Enti Locali, fabbriche, istituti, università, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale ;
- e) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi scientifica, anche per conto terzi, inerenti a problemi scientifici di carattere ecologico, biologico, chimico, fisico, urbanistico, territoriale, ingegneristico, con strumenti propri o di terzi ;
- f) garantire consulenze ed assistenza tecnica anche ai non soci, ai quali si potrà richiedere il rimborso spese ;
- g) organizzare campi di lavoro nell'ambito delle attività previste dallo scopo sociale;
- h) l'acquisizione, la gestione e la produzione di pubblicità, la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, di materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale;
- i) con deliberazione dell'Assemblea Direttiva, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, e mobiliare necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- j) con deliberazione dell'Assemblea Direttiva ed a mezzo del Presidente, partecipare alla costituzione di società di qualsiasi natura, anche di capitali ;
- k) promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, soci e no, al fine di promuovere la cultura della legalità, della solidarietà, dell'ambiente, della nonviolenza e della salvaguardia dei diritti umani;
- l) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
- m) costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 4 FORMAZIONE**

Colonnarotta, al solo fine del perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed allo scopo di promuovere gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti ed il mondo della formazione, della ricerca e dell'università:

- a) valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio ed in collaborazione con Enti, Istituti ed Associazioni, impegnandosi nella costituzione e nella gestione di centri territoriali per l'educazione alla legalità, con funzione di documentazione, di organizzazione di attività educativa, di formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale, per studenti, insegnanti ed educatori, di sperimentazione e di ricerca ;
- b) promuove, elabora, realizza e gestisce iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e dell'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola,, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, nonché tutte le attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea in materia di formazione, riconversione e qualificazione professionale;
- c) realizza, in Italia ed all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo metodologico e didattico, in funzione di quanto indicato negli articoli precedenti;
- d) promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi interculturali tra l'Italia ed i paesi in via di sviluppo con particolare riguardo a quelli tra giovani.

Colonnarotta può svolgere attività strumentale accessoria e direttamente connessa per il raggiungimento degli scopi statutari.

#### **Art. 5 I SOCI**

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

I soci si dividono in:

- a) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- b) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
- c) soci sostenitori, onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione;
- d) soci amici, si considerano tali tutti i soci che vogliono sostenere l'associazione, condividendone lo spirito e gli ideali, non possono assumere cariche, assistono alle assemblee in qualità di uditori.

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei soci "Amici"

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

#### **Art. 6 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

## **Art. 7**

### **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (vedi art. 242 c.c.).

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- per indegnità;
- (per altro grave motivo, vedi art. 243 c.c.).

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 244 c.c.).

## **Art. 8**

### **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ad esclusione dei soci "amici";
- ad accedere alle cariche associative, ad esclusione dei soci "amici";
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- a versare la quota associativa annuale;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

## **Art. 9**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Vice-presidente;
- e) Il Direttore;
- f) Il Segretario;
- g) Il Collegio dei revisori dei conti;
- h) Il Comitato dei Garanti

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**Art. 10**  
**ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

**Art. 11**  
**CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (vedi art. 20 c.c.).

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
- delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 10 giorni (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 7 giorni (ridotti a 1 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

**Art. 12**  
**VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 211 c.c.).

**Art. 13**  
**VOTAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (vedi art. 21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi art. 211 c.c.).

**Art. 14**  
**VERBALIZZAZIONE**

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

## **Art. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da un minimo di tre a un massimo di 10 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 2/3 dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 5 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

## **Art. 16 IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o al Direttore o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

## **Art. 17 IL DIRETTORE**

Il Direttore (o direttore responsabile) è il giornalista che dirige il giornale Colonnarotta ed è responsabile di quanto viene scritto sullo stesso. La sua azione deve:

- seguire la linea editoriale promossa dall'assemblea;
- dare le direttive al caporedattore ed agli inviati;
- controllare che quanto viene pubblicato sia conforme all'etica e agli scopi sociali di Colonnarotta.

Il direttore viene scelto fra persone iscritte all'Albo dei Giornalisti ed è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti. Si occupa di coordinare le attività editoriali realizzate per promuovere le attività dell'associazione. Coadiuvata, inoltre, il Presidente nelle

sue funzioni; adotta, in via d'urgenza e salvo successiva ratifica, tutti i provvedimenti e le iniziative per il raggiungimento degli scopi sociali. E' membro di diritto del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18**

### **I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro dell' inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

#### **Art. 19**

### **IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

#### **Art. 20**

### **IL SEGRETARIO**

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

#### **Art. 21**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del segretario-economista.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

#### **Art. 22**

### **IL COMITATO DEI GARANTI**

Il Comitato dei Garanti è organismo di garanzia, consulenza e ricerca di Colonnarotta. Opera in completa autonomia ma in stretto contatto con il Consiglio Direttivo. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi d'intervento di Colonnarotta.

Il Comitato dei Garanti, nell'esercizio delle sue funzioni, ricerca il massimo rapporto possibile con le istituzioni scientifiche e culturali, italiane ed estere oltre a vegliare sul corretto perseguimento delle finalità associative.

#### **Art. 23**

### **GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

**Art. 24**  
**PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dai contributi dei propri soci;
- da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi da parte di enti, associazioni, persone fisiche;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, dalle raccolte dei fondi e da ogni altra iniziativa realizzata per la promozione e la realizzazione degli scopi sociali;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART. 25**  
**ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea (vedi art. 20 c.c.). I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 20 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

**ART. 26**  
**SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 27**  
**RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.